

TRIBUNALE DI TRANI
Sezione Lavoro

Trani, 13 dicembre 2021

OGGETTO: Gratuito patrocinio – Indicazioni

Al Presidente del Tribunale di Trani
Ai Magistrati Togati e Onorari Sezione Lavoro
Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani
Al Dirigente dei Servizi di cancelleria del Tribunale di Trani
Al Direttore dei servizi di cancelleria di questa Sezione Lavoro

Il Presidente della Sezione Lavoro

considerato che, pur trattandosi di un istituto giuridico la cui attuale configurazione è vigente da tempo, il patrocinio a spese dello Stato, disciplinato, con riferimento anche al contenzioso di lavoro, dal t.u. 30.5.2002, n. 115, concernente le spese di giustizia, seguita a porre problemi nella concreta attuazione;

che tale beneficio connota con grande frequenza lo statuto delle controversie e dei procedimenti nella competenza di questa Sezione Lavoro, per cui le difficoltà operative possono condizionare negativamente l'efficienza del servizio giurisdizionale;

che il legislatore, nel perseguire il meritevole obiettivo di rendere accessibile la giurisdizione del lavoro e previdenziale anche ai non abbienti, tuttavia, ha posto regole puntuali finalizzate a evitare gli abusi;

che si pone, quindi, l'esigenza di adottare un criterio applicativo predeterminato e, se possibile, condiviso;

senza pregiudizio per l'autonomia delle scelte e delle decisioni di ogni utente e di ciascun operatore del servizio giustizia;

con riserva di ulteriormente intervenire per registrare gli aggiustamenti e le correzioni che la casistica potrebbe suggerire;

alla stregua degli approdi interpretativi raggiunti dalla giurisprudenza di legittimità nonché nel corso della riunione dei Magistrati di questa Sezione Lavoro in data 30.11.2021, che ha registrato una piena convergenza di tesi sugli aspetti di seguito menzionati;

S E G N A L A

- (1)–l'irritualità dell'istanza di liquidazione del compenso, se la delibera di ammissione, benché preesistente, non sia stata indicata nel ricorso introduttivo e prodotta, quanto meno, durante la trattazione, bensì soltanto a corredo della richiesta presentata dopo la definizione del procedimento giudiziario, sicché, in particolare,



la stessa per i ricorsi per decreto ingiuntivo va necessariamente prodotta al momento del deposito del ricorso; ciò al fine di evitare che siano depositate richieste di liquidazione dei compensi a spese dello Stato allorquando il singolo procedimento è già stato definito.

(2)-Analogamente si segnala l'irritualità della rinuncia al patrocinio a spese dello Stato quando intervenga **oltre** il momento in cui è emesso il provvedimento che definisce il procedimento;

(3)-la necessità, se l'ammissione sopravvenga nel corso della lite, che ciò sia dedotto e documentato tempestivamente sempre entro la definizione del procedimento;

(4)-la necessità di prestare attenzione in tutte le ipotesi di definizione del giudizio per estinzione per inattività e/o conciliazione, al combinato disposto delle norme di cui agli artt: 131, 133 e 134 D.p.r. 115/02, al fine di regolamentare la situazione ove sussistente l'ammissione al gratuito patrocinio.

Il Presidente della Sezione Lavoro
Dott.ssa Angela Arbore



DEPOSITO IN DATA 13/12/2021
Trani
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Annalisa Carile



IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dott. Antonio de Luce
14 DIC. 2021